



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.188.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7694]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 7694]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP 7694] **NURRI (SU) - Progetto di un impianto eolico, denominato "MONTE ARGENTU", di potenza pari a 36 MW (già 60 MW), ridotta in immissione a 35 MW, costituito da 6 (già 10) aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedure riferite al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Sardeolica S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA

23e30/08/2023

A

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in

vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Sardecolica S.r.l.**, con nota prot. n. n. 2021/127 del 19/11/2021 (non pervenuta all’allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ed acquisita per il tramite del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in allegato alla nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0089190 del 01/06/2023), ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per il **Progetto di un impianto eolico, denominato “MONTE ARGENTU”, di potenza pari a 36 MW (già 60 MW), ridotta in immissione a 35 MW, costituito da 6 (già 10) aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel comune di Nurri (SU).

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 36 MW (già 60 MW), costituito da n. 6 (già 10) aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 6 MW, da localizzarsi, insieme alle relative opere connesse di collegamento alla RTN, nel comune di Nurri (SU). L’altezza massima degli aerogeneratori è pari a 206 m, ad eccezione dell’aerogeneratore n. N010 di altezza massima pari a 200 m. La componentistica necessaria per la realizzazione del parco eolico si prevede arrivi via mare dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR), e poi dalle arterie stradali di livello statale e provinciale fino agli accessi alla viabilità locale per il sito. Il cavidotto e la relativa viabilità seguiranno per lo più strade e piste esistenti con alcuni tratti nuovi (circa 0,9 km) o da adeguare (circa 2,38 km). Il collegamento alla RTN avverrà tramite cavi interrati con la sottostazione produttore in progetto e poi immessa sulla rete a 150 kV del Gestore della Rete mediante la stazione elettrica di Terna S.p.A. esistente in località “Ladru Sruexia”, sempre nel territorio comunale di Nurri in prossimità del Monte Guzzini, previa la realizzazione di vari interventi, anche di competenza della stessa Terna S.p.A. (v. la descrizione dettagliata fatta da Sardecolica S.r.l. nella propria nota del 18/07/2023 sotto citata). Il paesaggio interessato si conforma al tipo collinare, caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra i 450 e i 500 m s.l.m., ricchi di vegetazione boschiva, anche con querceti e castagneti, sebbene non manchino aree dedicate all’agricoltura, del tipo colturale erbaceo specializzato. Gli areali interessati sono prevalentemente terreni agricoli; nelle rimanenti parti prevalgono invece boschi e macchia mediterranea. L’area è situata tra i centri urbani di Nurri e Orroli e, sul lato opposto, gravitano i centri abitati di Mandas e di Serri, nonché a sud quello di Siurgus Donigala. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l’area interessata dall’impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Sono attivi alcuni itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall’isolamento e

contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A meno di 1 km a nord dagli aerogeneratori si articola la tratta ferroviaria storica del Trenino verde "Mandas-Arbatax", la tratta turistica più frequentata dell'Isola. L'inviluppo dell'area produttiva del parco interesserà una superficie complessiva di circa 265 ettari; gli aerogeneratori saranno posizionati a quote elevate, circa tra i 444 m s.l.m. ed i 509 m s.l.m.

CONSIDERATO che **Sardegolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022/023 del 17/03/2022, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica un riscontro in merito alla dichiarazione di procedibilità della propria istanza di VIA del 19/11/2021.


CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MITE.RU.U.0064939 del 24/05/2022, ha chiesto a Sardegolica S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 19/11/2021.

CONSIDERATO che **Sardegolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022/055 del 16/06/2022, ha perfezionato gli atti chiesti dal Ministero della transizione ecologica, producendo anche una nuova istanza di VIA prot. n. 2022/056 del 16/06/2022, con riferimento ad un progetto di nuovo impianto industriale costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW, con relative opere di connessione alla RTN.

CONSIDERATO che **Sardegolica S.r.l.**, con nota prot. n. 2022/099 del 21/10/2022 (resa pubblica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), ha evidenziato quanto segue alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente - Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA) in merito al concorrente progetto di impianto eolico denominato "NURRI" della Nurri Wind S.r.l., oggetto del procedimento PAUR di competenza regionale in corso presso la medesima Regione: *"Spettabile Servizio, con la presente si intende parlare alla Vostra attenzione alcune osservazioni della scrivente in merito al progetto in oggetto previsto nel territorio di NURRI (SU). Si premette che Sardegolica ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica in data 19/11/2021 il progetto eolico denominato Monte Argentu, sito nel territorio di Nurri (SU), in corso di Procedura di Valutazione, Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) - ID 7694. Successivamente, la società Nurri Wind Srl, ha presentato all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente della Sardegna, in data 20/06/2022, il progetto denominato "NURRI", la cui documentazione è stata resa pubblica solo in data 12/10/2022. Come si evince dagli allegati alla presente, le posizioni delle WTG denominate NR01 - NR02 - NR03 del progetto "NURRI" presentato dalla società Nurri Wind Srl, sono adiacenti alle WTG denominate N04 - N05- N06 - N07- N08 del progetto "Monte Argentu" presentato della società Sardegolica S.r.l. Le distanze di installazione tra le suddette WTG del progetto "NURRI" risultano totalmente interferenti e in contrasto con i punti di installazione previsti per le WTG del progetto "Monte Argentu": non vengono infatti rispettate le distanze minime per le installazioni eoliche, e la sovrapposizione dei due progetti si estende anche ai tracciati dei cavidotti. Inoltre, si evidenzia che la scrivente possiede regolari titoli per i diritti di superficie per le posizioni di progetto proposte. Considerato che il progetto "Monte Argentu" della scrivente è stato presentato 7 mesi prima del progetto "NURRI", si ritiene che la società Nurri Wind S.r.l. debba tener conto dell'interferenza con il progetto "Monte Argentu" e valutare l'impatto cumulativo dei due progetti", allegando, tra l'altro, il seguente elaborato dimostrativo della interferenza tra il proprio progetto e quello denominato "NURRI":*



SOVRAPPONIMENTO LAYOUT DI PROGETTO PARCO EOLICO "MONTE ARGENTU" DELLA SARDEOLICA SRL
 E
 PROGETTO IMPIANTO EOLICO "NURRI" DELLA NURRI WIND SRL



LEGENDA LAYOUT PROGETTO "MONTE ARGENTU" - SARDEOLICA SRL


- Strada comunale
- Strada vicinale o privata
- Segnatura punti caccia e fermatori
- Localizzazione aree per attività vinicole
- Sottostazione elettrica o pannello

LEGENDA LAYOUT PROGETTO IMPIANTO EOLICO "NURRI" - NURRI WIND SRL

- Pila e motore
- Strada di accesso
- Strada di servizio
- Strada di collegamento
- Strada di collegamento
- Strada di collegamento
- Strada di collegamento

MA

CONSIDERATO che le osservazioni del 21/10/2022 di Sardeolica S.r.l. si riferiscono al progetto di impianto eolico denominato "MONTE ARGENTU" nella sua originaria versione costituita da 10 aerogeneratori e non dai 6 in ultimo proposti per il presente procedimento di VIA di competenza statale, avendo quindi eliminati gli originari aerogeneratori nn. N01, N02, N03 e N04, che pertanto non costituiscono più una interferenza con il progetto di impianto eolico denominato "NURRI":



(Impianto eolico denominato "MONTE ARGENTU" nella versione con 6 aerogeneratori - da Progetto Definitivo Opere Civili – Inquadramento geografico progetto su carta IGM, elaborato n. NU_PC_T001, particolare)

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0146044 del 22/11/2022, ha comunicato quanto segue al Proponente: "... Con nota del 19/11/2021, acquisita al prot. MATTM-133026 in data 29/11/2021, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-75827 del 16/06/2022, la Società Sardeolica S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nella suddetta istanza, codesta Società ha evidenziato, in merito all'energia elettrica prodotta dai generatori, che "in attesa che vengano eseguiti gli interventi previsti sulla RTN e si renda disponibile l'intera potenza nominale complessiva di 60 MW del parco in progetto, la potenza prodotta verrà limitata a 35 MW come riportato nella soluzione tecnica minima generale STMG TERNA/P2019 0089875- 20/12/2019." Il futuro parco sarà collegato in antenna a 150 kV su un futuro stallo a 150 kV della SE di smistamento RTN denominata "Nurri", previa realizzazione dei seguenti interventi: futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Goni-Eaf Armungia"; futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Muravera-Selargius"; nuovo elettrodotto a 150

A MA

kV tra le due Stazioni suddette; il potenziamento/rifacimento e rimozione delle limitazioni sulle RTN a 150 kV "Isili-Flumendosa2", "Arbatax-Flumendosa"; "Arbatax-Lanusei"; e di alcune opere che, essendo inserite nel Piano di Sviluppo Terna, non sono state inserite nell'iter autorizzativo del presente progetto. A seguito di un tavolo tecnico tenutosi presso Terna il 18/02/2020, la società Ecoenergy Project 2 S.r.l. è stata individuata come capofila per la progettazione di tutte le sopracitate opere, eccetto che per il potenziamento della linea "Arbatax-Lanusei", in capofila alla scrivente. La complessità delle opere di rete è tale che la Ecoenergy Project 2 S.r.l. deve ancora formalizzare la richiesta di benestare a Terna con la conseguente impossibilità da parte di Sardeolica di poter integrare ad oggi il progetto con le opere in capofila ad un terzo. Per quanto all'unica opera in capofila a Sardeolica, presentata di recente contestualmente all'attivazione dell'Istanza del progetto denominato Abbila, siamo ancora in attesa del benestare da parte di Terna. Non appena le opere di rete saranno validate da Terna, Sardeolica integrerà la documentazione presentata ai fini autorizzativi."

Con nota trasmessa con prot. 94700 del 29/07/2022, la scrivente ha richiesto di conoscere lo stato di attuazione di quanto sopra rappresentato, in riscontro alla quale la Società Sardeolica S.r.l. con nota 2022/071 del 04/08/2022 acquisita al prot. MiTE-97641 del 04/08/2022, ha precisato che "per quanto alla progettazione delle opere che vedono Sardeolica come capofila, siamo prossimi a ricevere il benestare di Terna, mentre per quelle che vedono Ecoenergy Project 2 S.r.l. come capofila abbiamo ricevuto da quest'ultima l'informazione che recentemente è stato richiesto il benestare a Terna".

Preso atto che allo stato attuale, per la connessione alla rete dell'intera potenza in progetto non è stato acquisito il benestare di Terna, come già anticipato informalmente nel corso di un incontro tenutosi lo scorso 14 ottobre, si chiede a codesta Società proponente di riformulare il layout progettuale proposto, alla effettiva possibilità di immissione della sua produzione nella rete TERNA.

Si rappresenta sin da ora che sarà mantenuto il codice identificativo originario del progetto, ID 7694, nonché la relativa data di acquisizione dell'istanza citata in premessa. Sarà cura dello scrivente ufficio dare tempestivo corso alla procedura non appena sarà acquisita la documentazione necessaria".

CONSIDERATO che Sardeolica S.r.l., con nota prot. n. 2022/104 del 06/12/2022, ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: "Con riferimento all'istanza in oggetto e al Vs prot. 0146044 del 22/11/2022, si rappresenta che Sardeolica sta procedendo alla riformulazione del layout progettuale in modo da accogliere la Vostra richiesta. A tal fine stiamo suddividendo la presentazione del progetto in due fasi: la prima, che avrà seguito quanto prima, prevede la presentazione di un layout ridimensionato a 6/10 aerogeneratori da 6MW (36 MW limitati a 35 MW) e la seconda, che seguirà quando le condizioni della Rete lo consentiranno, prevederà il completamento del progetto iniziale presentando un layout con i restanti 4/10 aerogeneratori. Sarà pertanto cura della Società scrivente trasmettervi il progetto previsto nella fase 1 non appena ridimensionato a 6 macchine".

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 6906 del 14/12/2022, ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR/PNIEC): "In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito all'istanza di VIA presentata da Sardeolica S.r.l. all'allora Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 2021/127 del 19/11/2021 (non conosciuta), e, quindi, rinnovata con nota prot. n. 2022/056 del 16/06/2022 (Allegato n. ...) a seguito della richiesta di perfezionamento atti da parte dell'autorità competente, come anche, in ultimo, alle note del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. m_ante.RU.U.0146044 del 22/11/2022 (Allegato n. ...), e della Sardeolica S.r.l., prot. n. 2022/104 del 06/12/2022 (Allegato n. ...), si deve comunicare quanto segue.

La Sardeolica S.r.l., con la predetta nota in ultimo trasmessa il 06/12/2022, ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, per accogliere la richiesta della medesima autorità competente al fine di presentare un layout progettuale che possa corrispondere alla effettiva capacità della RTN di ricevere l'immissione della produzione elettrica attesa dal nuovo impianto industriale da fonte eolica proposto con l'istanza di VIA sopra citata, sta "... suddividendo la presentazione del progetto in due fasi: la prima, che avrà seguito quanto prima, prevede la presentazione di un layout ridimensionato a 6/10 aerogeneratori da 6MW (36 MW limitati a 35 MW) e la seconda, che seguirà quando le condizioni della Rete lo consentiranno, prevederà il completamento del progetto iniziale presentando un layout con i restanti 4/10 aerogeneratori. Sarà pertanto cura della Società scrivente trasmettervi il progetto previsto nella fase 1 non appena ridimensionato a 6 macchine".

Per quanto sopra e ritenendo che l'interpretazione data da Sardeolica S.r.l. alla richiesta espressa da codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella nota del 22/11/2022 sopra citata, non possa

Handwritten signature and a blue asterisk-like mark.

corrispondere a quanto in merito preannunciato dal medesimo Proponente il 06/12/2022, con la rappresentazione della propria volontà di "suddividere" l'originaria unica proposta progettuale, costituita da un impianto industriale di 10 aerogeneratori, in due distinti interventi da valutarsi in altrettanti due distinti procedimenti di VIA, questa Soprintendenza speciale per il PNRR deve chiedere a codesta autorità competente di valutare la necessità che la predetta suddivisione del medesimo progetto in due distinti interventi – tanto più se da valutarsi in differenti procedimenti di VIA sulla base di differenti SIA – non sia dichiarata conforme alla necessità che tutti gli impatti generati dall'unica originaria proposta progettuale siano valutati in un'altrettanta unica procedura di VIA, sulla base di un eguale unico SIA.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

CONSIDERATO che **Sardeclica S.r.l.**, con nota prot. n. 2023/038 del 29/03/2023, ha trasmesso "... la revisione del progetto a seguito del ridimensionamento degli aerogeneratori da 10 a 6 per una potenza nominale complessiva di 36 MW (in immissione 35 MW)".

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0089190 del 01/06/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 17032 del 01/06/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 10304 del 07/06/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tuttavia, in via preliminare, si è dovuto comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR/PNIEC), quanto segue: "... La Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 6906 del 14/12/2022 (Allegati n. ...), ha dovuto in merito comunicare il proprio intendimento all'autorità competente con riguardo a quanto rappresentato da Sardeclica S.r.l. relativamente alla volontà di quest'ultima di suddividere "... la presentazione del progetto in due fasi: la prima, che avrà seguito quanto prima, prevede la presentazione di un layout ridimensionato a 6/10 aerogeneratori da 6MW (36 MW limitati a 35 MW) e la seconda, che seguirà quando le condizioni della Rete lo consentiranno, prevederà il completamento del progetto iniziale presentando un layout con i restanti 4/10 aerogeneratori. Sarà pertanto cura della Società scrivente trasmettervi il progetto previsto nella fase 1 non appena ridimensionato a 6 macchine", chiedendo, invece, che il progetto da valutarsi in sede di VIA fosse quello relativo all'unica complessiva configurazione progettuale a 10 aerogeneratori. Con riguardo a quanto sopra, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali, pur citando nella nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0089190 del 01/06/2023 di dichiarazione della procedibilità dell'istanza di VIA prot. n. 2021/127 del 19/11/2021 (che in effetti non risulta riformulata in occasione della trasmissione, con la nota prot. n. 2023/038 del 29/03/2023 – Allegato n. 1_2 –, del nuovo progetto ridotto a 6 aerogeneratori e con potenza in immissione a 35 MW), ha citato

la nota della Scrivente del 14/12/2022, tuttavia senza alcuna propria determinazione sull'impossibilità di prevedere la suddivisione di un unico progetto in due distinte fasi di VIA, benché, tale originaria volontà del Proponente non risulta, negli atti allo stato disponibili, ancora esclusa ...", senza ricevere alcun riscontro dal medesimo Dicastero;

- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 19878 del 30/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, segnalando che l'area di interesse del progetto di cui trattasi si sovrappone a quella del progetto denominato "NURRI" sopra citato per il tramite delle osservazioni di Sardeolica S.r.l. del 21/10/2022. Alle osservazioni regionali del 30/06/2023 sono allegate quelle della Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture prot. n. 126411 del 06/06/2023, con le quali si osserva che "... per quanto riguarda le parti dell'impianto ricadenti sulle terre civiche individuate nel progetto, e anche su quelle al momento non individuate, si comunica che gli interventi saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato. Sono da escludere espropri su terre civiche. Si precisa, infine, che eventuali errori o omissioni nell'individuazione dei terreni non incidono sui diritti delle popolazioni ...". Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale con la nota prot. n. 29181 del 15/06/2023, rileva che: "... l'area di accantieramento, deposito e dei brevi tratti di nuova pista, verso gli aerogeneratore N8 e N9 ricadono in ambito vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs 42/04 e dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua). Relativamente all'assetto ambientale si rileva che gli aereogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono nella componente di paesaggio aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR. In merito alla coerenza con la DGR 59/90 del 2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", si rileva che le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono definite dalla stessa DGR quali "aree non idonee" per le quali potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo. Si invita, pertanto, il proponente alla verifica, mediante misurazioni sul terreno, della reale distanza tra il Rio Ortu e l'ubicazione della N5 e il Rio Serra Suergiu e l'ubicazione della N10, al fine di posizionarle in modo tale da non interferire con la fascia di vincolo, neanche attraverso la proiezione delle pale che dalla misurazione sulla cartografia risultano al limite di detta fascia di vincolo ...";
- d) **Sardeolica S.r.l.** nota prot. n. 2023/101 del 18/07/2023, con la quale si controdeducono le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 30/06/2023 sopra citata. Nel merito, il proponente afferma per quanto riguarda il collegamento alla RTN che "... L'energia elettrica prodotta dai generatori verrà convogliata, attraverso una rete a 30 kV realizzata con cavo interrato, alla sottostazione produttore 30/150 kW An=60 MVA che verrà collegata ad uno dei due stalli disponibili nell'esistente stazione TERNA, in località "Ladru Sruexia" nel territorio comunale di Nurri in prossimità del Monte Guzzini, attraverso un collegamento in antenna con cavo interrato con tensione nominale 150 kV. Pertanto l'impianto sarà collegato a un futuro stallo a 150 kV della SE di smistamento RTN denominata "Nurri" previa realizzazione dei seguenti interventi: futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Goni-Eaf Armungia"; futura SE RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV RTN "Muravera- Selargius"; nuovo elettrodotto a 150 kV tra le due Stazioni suddette; il potenziamento/rifacimento e rimozione delle limitazioni sulle RTN a 150 kV "Isili- Flumendosa2", "Arbatax-Flumendosa"; "Arbatax-Lanusei"; e di alcune opere che, essendo inserite nel Piano di Sviluppo Terna, non sono state inserite nell'iter autorizzativo del presente progetto. La società Ecoenergy Project 2 S.r.l. è stata individuata come capofila per la progettazione di tutte le sopracitate opere, eccetto che per il potenziamento della linea "Arbatax-Lanusei", in capofila alla scrivente. La complessità delle opere di rete è tale che la ECONERGY PROJECT 2 S.R.L è in attesa di ricevere il benestare da Terna con la conseguente impossibilità da parte di Sardeolica di poter

integrare ad oggi il progetto con le opere in capofila ad un terzo. Per quanto all'unica opera in capofila a Sardeolica, presentata di recente contestualmente all'attivazione dell'Istanza del progetto denominato Abbila, abbiamo ottenuto il benestare da parte di Terna. Non appena riceveremo anche le opere in capo alla ECONERGY PROJECT 2 S.R.L., Sardeolica integrerà la documentazione presentata ai fini autorizzativi ...". Ancora, si precisa che "... gli impatti cumulativi con il parco eolico "Nurri" non sono stati valutati in quanto tale parco è stato presentato successivamente a quello della società Sardeolica s.r.l. In particolare l'avviso al pubblico del parco "Nurri" della società proponente "Nurri Wind s.r.l." è stato pubblicato in data 12/10/2022, mentre l'avviso pubblico relativo al parco eolico "Monte Argentu" della società proponente Sardeolica s.r.l. risale al 29/11/2021. Pertanto è onere della società Nurri Wind s.r.l. dover valutare gli impatti cumulativi con il parco eolico "Monte Argentu". Gli impatti cumulativi con i parchi presentati precedentemente al parco "Monte Argentu" sono stati analizzati nei paragrafi "1.3 Cumulo con altri progetti" e "1.1.1.3 Possibili impatti sul paesaggio" della relazione "NU_SIA_A004 Quadro di riferimento ambientale". Si precisa che con nota prot. Sardeolica 2022/099 del 21/08/2022 sono state presentate al Servizio V.I.A. - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e al Ministero della transizione ecologica le osservazioni al progetto denominato "NURRI" presentato dalla società Nurri Wind S.r.l. Procedimento di P.A.U.R. - L.R. 2/2021 e Delibera G.R. n. 11/75 del 2021 ...". Relativamente alle aree tutelate paesaggisticamente, Sardeolica S.r.l. controdeduce che "... Le aree di accantieramento e deposito sono aree temporanee utilizzate esclusivamente nel periodo di tempo necessario alla realizzazione del parco eolico in proposta. A conclusione dei lavori e per l'intera durata del parco, queste aree saranno dismesse e rivegetate in modo da riportare i terreni allo stato attuale del sito (aree agricole). In merito alla viabilità, inoltre, si fa presente che il progetto attua degli interventi di ampliamento di una viabilità locale già esistente oggi e già ricadente all'interno della fascia di 150 m di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ... In accordo con la cartografia, allegata di seguito, si rileva che la N05 non ricade sulla fascia paesaggistica dei 150 m del rio Ortu, mentre la N10 ricade solo in minima parte con l'area di sorvolo della pala. Tuttavia, l'area di sorvolo corrisponde alla proiezione del rotore a terra e non comporta alterazioni né modifiche allo stato attuale dei luoghi. Tutte le opere riguardanti la costruzione della N10 (piazzole temporanee e definitive) non ricadono nella fascia di tutela paesaggistica ...":





- WTG
 - Area di sorvolo
 - ▨ Piazzola
 - Cavidotto
 - Confini comunali
- Art.142 - Fascia 150m fiumi elenco RD1775-33**
- CODICEPPR**
- BP02_C2_B2
 - Art. 143 - Fiumi e torrenti (alveo inciso)
 - Art. 143 - Fiumi e torrenti (alveo inciso)_Buffer 150m

Figura 1: inquadramento della turbina N05.

A MA



Figura 2: Inquadramento della turbina N10.

e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 12674 del 26/07/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico i numerosi beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale *Allegato A*, pp. 1-4), rappresentando in merito ai relativi impatti negativi generati dall'impianto industriale in progetto che: "... A.2. **ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO** [-] *Come si evince da quanto sopra descritto*

Handwritten signature/initials

f), nell'area considerata che comprende un buffer di 3 km di distanza dalle opere sono presenti numerosi siti archeologici, alcuni dichiarati con provvedimento espresso altri noti da bibliografia, censimenti e ricogniti nella pianificazione urbanistica comunale. In relazione alla dichiarazione di interesse della tomba dei giganti "Tomba di giganti di Perdas de Fogu", sottoposto a vincolo con D.M. del 06/02/1968, ex lege 1089/1939, si precisa che la tomba risulta leggermente fuori dal perimetro recuperato riportando i dati del vincolo degli anni sul digitale, ma che all'interno del perimetro dichiarato è comunque presente un sito nuragico. Nell'elenco dei siti non sono state indicate le aree di dispersione di materiali, che sono attestazioni di frequentazione antropica e che possono essere ascritte ad insediamenti, ma di cui non si percepiscono la reale consistenza in quanto non presenti strutture murarie emergenti a fior di suolo. Sarebbero necessarie indagini maggiormente approfondite e saggi per accertarne l'es[t]ensione e le caratteristiche. Tuttavia, sono certamente segno di una frequentazione antropica antica, che nell'area non doveva essere così sporadica dal momento che si hanno insediamenti che vanno dall'età prenuragica (domus de janas is Fundalis), all'età nuragica fino all'età romana e medioevale. Si elencano di seguito le aree di dispersione dei materiali:

- Area di dispersione di materiale archeologico loc. Genn'e Ureu, distante circa 940 m a sud dall'aerogeneratore N09 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico S'Iskiddaxu, distante circa 493 m a sud dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Serra 'e Sruexu, distante circa 190 m a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Santu Filimu, distante circa 879 m a nord dall'aerogeneratore N08 del parco eolico e 200 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale;
- Area di dispersione di materiale archeologico Pranu Masala, distante circa 1,89 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico e 2,12 km a nord-ovest dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Taccu Ara II, distante circa 2,62 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico e 2,97 km a nord-ovest dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico S'Axellinu, distante circa 973 m a est dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Su Coloru, distante circa 960 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico is Fundalis, distante circa 775 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Cea Santa, distante circa 1,03 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico in loc. Canali Scuriosu, distante circa 115 m a nord dal tratto stradale di deviazione dalla SS 198 verso il parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico (ossidiana) Murdegus, distante circa 827 m a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) Su Runcu 'e su Parà, distante circa 1,30 km a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico (ossidiana) is Crastus, distante circa 2,80 km a est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico[.]

Alcune di queste aree sono molto prossime alle opere che comportano movimento terra e pertanto rendono a rischio alto le attività da svolgersi nel parco. Infatti, non avendo la possibilità di delimitare l'areale delle persistenze archeologiche nel sottosuolo, le attività da svolgersi in prossimità delle segnalazioni sono da intendersi a rischio archeologico. A questo proposito si fa l'esempio dell'area di dispersione in località Serra 'e Sruexu, distante circa 190 m a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico, o l'area di dispersione di materiale archeologico in loc. Canali Scuriosu, distante circa 115 m a nord dal tratto stradale

di deviazione dalla SS 198 verso il parco eolico; oppure la località di Canali Scuriosu, segnalata anche nella relazione archeologica dopo la deviazione dalla S.S. 198 verso il parco eolico, distanti circa 100 m a nord dal tratto stradale (come indicato nei paragrafi precedenti. Tali verifiche attengono alle attività connesse a una seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 41, c 4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023. Tale procedura sarebbe avviata qualora la valutazione di impatto ambientale desse esito positivo. Tuttavia, l'istruttoria effettuata da questo ufficio rileva le forti e insuperabili criticità dell'impianto così come previsto nel progetto in relazione alla tutela archeologica. In relazione agli impatti visivi si fa presente che nell'elaborato Fotosimulazioni sono state inserite siti e località distanti dal parco, mentre solo alcuni dei monumenti inseriti nella buffer zone di 3 km sono stati interessati da foto simulazioni. Tra questi, si segnala il sito di Taccu ' e Caronas, distante circa 1,87 km a sud-est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico, dove si evidenzia il forte impatto visivo delle pale con il sito. Non è stata fatta l'analisi per monumenti più vicini al parco eolico, quali il nuraghe Siliqua e per il Nuraghe su Pranu 'e Burraxeddu, per i quali è oggettivo l'impatto visivo delle pale. Dai dati elencati nei paragrafi dedicati all'elenco dei beni, si evidenzia che il parco eolico in progetto si colloca direttamente in un ambito territoriale caratterizzato da una presenza antica diffusa e che marca fortemente il territorio. L'analisi peraltro è stata fatta solo sul buffer di 3 Km, secondo quanto previsto dall'attuale normativa, ma il territorio circostante risulta ricco di siti archeologici. I siti non stati oggetto di scavo archeologico regolare e pertanto risultano poco emergenti sul terreno, ma è ben noto che l'interro molto spesso protegge i depositi archeologici che possono essere, qualora vi siano le risorse e i progetti di indagine archeologica, indagati scientificamente e valorizzati. Liberati dal deposito eolico, dal crollo e dalla vegetazione e dalla terra che si accumulata nei secoli tali beni evidenziano l'elevato residuo. Ovviamente, in ogni caso la potenza dell'elevato residuo non è un elemento attinente alla valutazione culturale del bene, ma solo ed esclusivamente allo stato di conservazione unitamente ad altri elementi che entrano nelle valutazioni tecnico discrezionali proprie ed esclusive dell'ente di tutela. Giova ricordare che la valorizzazione del bene in chiave turistica, se è un ulteriore elemento di valutazione per l'impatto economico del bene culturale sul territorio, non è legato al valore culturale intrinseco del bene archeologico. Tuttavia, la potenzialità del patrimonio culturale di questo areale è imp[i]amente riconosciuta anche dai progettisti che propongono un itinerario turistico culturale lungo le numerose emergenze archeologiche presenti nel parco eolico, come opere di compensazione alla importante modifica del contesto paesaggistico in cui tali beni sono inseriti. Fatte queste premesse, si comunica che la Soprintendenza ha già iniziato le verifiche di competenza al fine di avviare i procedimenti di dichiarazione di interesse culturale che faranno emergere sul piano amministrativo il valore culturale intrinseco del bene archeologico.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE [-] La forte presenza di elementi di occupazione antropica rende necessario attivare ulteriori approfondimenti di archeologia preventiva, qualora il progetto avesse un parere positivo nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Non si ritiene di richiedere tali approfondimenti in questa fase e neppure di chiedere integrazioni alle valutazioni di impatto ambientale in quanto l'istruttoria ha già elementi sufficienti a esprimere il parere di competenza di questo ufficio in relazione alla tutela archeologica.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Considerato il patrimonio archeologico presente nell'areale, vista la presenza marcata di beni archeologici all'interno della buffer zone di 3 Km di distanza dal parco, visto l'impatto visivo con i pochi monumenti di cui è stata effettuata la foto simulazione, si evidenzia che il sedime individuato per la realizzazione del parco eolico ricade in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199 del 2021 e che, pertanto si ritiene che il progetto così come pervenuto non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione delle opere".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio rileva che: "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] Assetto ambientale [-] Tutte le postazioni eoliche, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia

dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". - Gli aerogeneratori N05, N06 (a est), N9 e N10 sono situati ai margini di aree classificate come "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." - L'aerogeneratore N06 (a ovest) è situato ai margini di aree classificate come "aree naturali e subnaturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". - Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: N05, a circa 115 m dal corso del Riu Ortu e a circa 360 m dal Riu Is Iscornis; N10, a circa 150 m dal corso del Riu Serra Suergiu; N08, a circa 180 m dal corso del Riu Porcili; N09, a circa 250 m dal corso del Riu Porcili; N06, a circa 340 m dal corso del Riu Ortu; il cavidotto e la viabilità attraversano gli stessi e diversi corsi d'acqua (rio Ortu, rio Porcili, rio Serra Suergiu). - Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA: Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, L.R. 31/89), Riserva naturale del Lago di Mulargia -non istituita-, a circa 800 m da N05; Oasi permanente di protezione faunistica del Lago Mulargia, a 2,6 km; Parco Geominerario ambientale e storico n.7 "Sarrabus-Gerrei", a circa 9,5 km; ZCS ITB042237 Monte San Mauro (alto 501 m s.l.m.), a 10 circa km; Aree a quota superiore a 900 m, Monte Genna lois in territorio comunale di Esterzili, a circa 11 km; Parco naturale regionale della Giara di Gesturi, a circa 16 km; ZCS ITB041112 Giada di Gesturi, a circa 16 km. Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Assetto Storico Culturale [-] L'intervento non insiste direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR. A partire dalle vicinanze degli elementi dell'impianto si segnalano numerosi beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere. Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica: -ID 1521 Nurri – Chiesa di San Priamo, a circa 1 km da N08, a circa 1,4 km da N09, a circa 1,6 km da N07, a circa 1,7 km da N10, a circa 2,4 km da N06, a circa 3 km da N05 ed il cavidotto a circa 170 m; - ID 1626 Orroli – Chiesa campestre di Santa Caterina d'Alessandria, a circa 5,5 km. Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Nurri, a circa 3,5 km, Orroli a circa 3,6 km; Serri a circa 5 km, Mandas a circa 5,3 km, Siurgus Donigala a circa 6 km, Escolca a circa 6,5 km e Gergei a circa 8 km. Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA "Reti e elementi connettivi": tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", a circa 520 m da N09 e a 750 m da N10 ed N08. Disciplina dei beni identitari "Reti ed elementi connettivi", artt. 55 e 56 delle NTA, per cui all'art. 56: comma 1, lett. a) "valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni" e lett. f) "evitare le palificazioni per servizi di rete (...)"; comma 2, lett. c) "limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno ... B.1.2 – Beni Architettonici [-] ... B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice. Entro il buffer di circa 3 km dall'impianto: - Chiesa e capanna di Sant'Antonio, a circa 422 m a est dal cavidotto del tracciato principale; - Tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", a circa 520 m da N09 e a 750 m da N10 ed N08; - Chiesa di San Priamo, a circa 1 km da N08, a circa 1,4 km da N09, a circa 1,6 km da N07, a circa 1,7 km da N10, a circa 2,4 km da N06, a circa 3 km da N05 ed il cavidotto a circa 170 m; -Cimitero comunale di Orroli, a circa 3,2 km; - Fermata ferroviaria di Srintaxolu in agro di Nurri, a circa 3,3 km (tratta del Trenino Verde "Mandas-

Arbatax"); - Chiesa campestre di Santa Caterina d'Alessandria, a circa 5,5 km. B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato: - chiesa e capanna di Sant'Antonio, a circa 422 m a est dal cavidotto del tracciato principale; - tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", a circa 520 m da N09 e a circa 750 m da N10 ed N08 (a circa 3,3 km il fabbricato storco della Fermata di Strintaxolu). - chiesa di San Priamo, a circa 1 km da N08, a circa 1,4 km da N09, a circa 1,6 km da N07, a circa 1,7 km da N10, a circa 2,4 km da N06, a circa 3 km da N05 ed il cavidotto a circa 170 m. L'area ove insisterà l'impianto in progetto è localizzata nella regione storica del Sarcidano, in prossimità del corso del rio Mulargia, a pochi chilometri a nord-ovest dall'omonimo bacino artificiale e ad ovest del lago del Flumendosa. Il reticolo fluviale del rio Mulargia, insieme agli ulteriori corsi d'acqua secondari che attraversano l'area d'interesse, alimentano l'invaso artificiale del Lago Mulargia, ricadente tra le riserve naturali proposte ma non ancora istituite dalla Regione Sardegna, a pochi km a sud-est dal parco in proposta. Il territorio è caratterizzato da altipiani di altitudine compresa tra i 450 e i 500 m s.l.m., ricchi di vegetazione boschiva, anche con querceti e castagneti, sebbene non manchino aree dedicate all'agricoltura, del tipo colturale erbaceo specializzato. Gli areali interessati sono prevalentemente terreni agricoli; nella parte sud/sud-ovest del territorio, lungo il tragitto del rio Mulargia e del sistema collinare di Monte Crabili e di P.ta Mandanno; nelle rimanenti parti prevalgono invece boschi e macchia mediterranea. L'area è situata tra i centri urbani di Nurri e Orroli e, sul lato opposto, gravitano i centri abitati di Mandas e di Serri, nonché a sud quello di Siurgus Donigala. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Sono attivi alcuni itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A meno di 1 km a nord dagli aerogeneratori si articola la tratta ferroviaria storica del Trenino verde "Mandas-Arbatax", la tratta turistica più frequentata dell'Isola. L'inviluppamento dell'area produttiva del parco interesserà una superficie complessiva di circa 265 ettari; gli aerogeneratori saranno posizionati a quote elevate, circa tra i 444 m s.l.m. ed i 509 m s.l.m.. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in relazione alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR. Stante la premessa circa la non conformità dell'impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in contesti storicamente pluristratificati quali sono i piccoli borghi che circondano il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento. La tratta ferroviaria del Trenino verde "Mandas-Arbatax", a circa 520 m da N09 e a 750 m da N10 ed N08, è sicuramente il bene culturale più vulnerabile sotto molteplici aspetti. Giova evidenziare che la tratta ferroviaria in argomento è un bene culturale tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché per effetto della L. 128/2017 e ss.mm.ii.; la tratta è di particolare interesse per la storia della tecnologia, in quanto a scartamento ridotto ed ancora servita da convogli storici. Percorrendo il suo tracciato, tortuoso e spesso a quote elevate, si possono ancora ammirare i panorami unici ed incontaminati della Sardegna centrale. Il Trenino verde è stato in grado di generare un flusso turistico di circa 60 mila presenze all'anno, di cui circa 40 mila attraverso l'esercizio della sola tratta "Mandas-Arbatax". In termini di intervisibilità, l'esigua distanza tra il percorso della tratta ferroviaria e gli aerogeneratori è in grado di generare interferenze e disturbo visivo, incidendo negativamente sulla fruizione dei paesaggi; gli aerogeneratori sarebbero percepiti anche dalla Fermata di Strintaxolu, tra Nurri e Orroli, a circa 3,3 km dall'impianto.

Alterata negativamente la qualità dei paesaggi, la presenza dell'impianto avrebbe ripercussioni negative anche sulla locale economia degli itinerari turistici di tipo culturale, etnoantropologico e naturalistico che dipendono in gran parte dall'esercizio del Trenino verde, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per contrastare lo spopolamento dei territori. La tratta ferroviaria in argomento è inoltre un bene identitario espressamente riconosciuto dal PPR tra le "Reti ed elementi connettivi", la cui disciplina all'art. 56 delle NTA si mostra incompatibile con la realizzazione dell'impianto: comma 1, lett. a) "valorizzare la rete viaria storica esistente (...)" e lett. f) "evitare le palificazioni per servizi di rete (...)"; comma 2, lett. c) "limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno". Il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, anche con riguardo alla disciplina del Piano paesaggistico regionale. Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (N05 a circa 115 m dal corso del Riu Ortu e a circa 360 m dal Riu Is Iscornis; N07 a circa 160 m dalla fascia di tutela del Riu Melas e a circa 280 m dalla fascia del Riu Mulargia; N08 a circa 150 m dalla fascia di tutela del Riu Gravelloni, a circa 180 m dal corso del Riu Porcili e a circa 190 m dalla fascia del fiume Gutturu sa Traia; N09 a circa 250 m dal corso del Riu Porcili; N10 a circa 150 m dal corso del Riu Serra Suergiu, per citare le distanze più esigue), nonché alla fascia di tutela, ex art. 142 dello stesso D. Lgs, del Lago Mulargia (a 1,2 km da N05), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa aree agricole di primaria importanza per lo sviluppo agropastorale del territorio e lo SIA non offre motivazioni circa l'impossibilità di localizzazione alternativa. Le postazioni eoliche N05, N06 (a est), N9 e N10 sono situate ai margini di aree classificate come "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". La postazione eolica N06 (a ovest) è situata ai margini di aree classificate come "aree naturali e sub-naturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica di queste aree, se pur non direttamente interessate, in quanto comunque in stretta relazione ecosistemica e paesaggistica con gli aerogeneratori. Un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario, seminaturale e naturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che il Piano Urbanistico Comunale di Nurri classifica le aree dell'impianto come zona urbanistica E – agricola, sottozona "E2 – Agricola di sviluppo agro pastorale" e pertanto l'intervento non è conforme neppure all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore". Anche le valutazioni sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell'area vasta che intorno ai 3 km dal layout degli aerogeneratori, oltre

ai beni paesaggistici di natura archeologica per i quali si rimanda alla parte A del presente parere, sono presenti anche i centri storici di prima formazione (con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice), che sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice, per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR (Nurri a circa 3,5 km, Orroli a circa 3,6 km, Serri a circa 5 km, Mandas a circa 5,3 km, Siurgus Donigala a circa 6 km, Escolca a circa 6,5 km e Gergei a circa 8 km). La presenza di 5 aerogeneratori di altezza pari a 206 m ed 1 di altezza pari a 200 m nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico, anche in considerazione delle quote elevate, tra circa i 444 m ed i 509 m s.l.m., ove saranno posizionati. Il territorio è caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra i 450 e i 500 m s.l.m.; la scelta di posizionare le torri eoliche a quote elevate moltiplica gli effetti di visibilità dai siti e dalle aree tutelate ai sensi della parte II e della parte III del Codice, producendo un significativo cambiamento dello skyline consolidato del paesaggio tabulare, percepibile sia dal Monte vulcanico di Pizziogu, alto 761,5 m (a circa 4 km), che dal Monte Santa Vittoria, alto 1.206 m e dal Monte Genna lois, alto 1.148 m (a circa 11 km), dai quali, traguardando il canyon del Flumendosa, l'impianto si percepirebbe come una interferenza visiva. Parimenti l'impianto sarebbe percepibile negativamente anche dalla Giara e dalle sue aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 (Gesturi zona della Giara, D.M. 09/05/1983, a 15 km a Nord-Ovest; Barumini zona della Giara, D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018 -vincolo panoramico-, a 15,5 km a Nord-Ovest). Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. Il contesto presenta già alcuni impianti eolici, uno dei quali nello stesso territorio comunale di Nurri, a circa 5 km, composto da 26 WTG, e a distanze maggiori quello di "S. Basilio", a circa 12 km in direzione sud, composto da 29 WTG. Ulteriori ed insostenibili criticità emergono dall'esame dei simili impianti al momento in iter autorizzatorio. Come segnalato dall'Assessorato alla difesa dell'ambiente della RAS con nota n. prot. 19878 del 30/06/2023, l'area di interesse degli aerogeneratori ed il tracciato dei cavidotti lungo viabilità si sovrappongono al progetto, attualmente sottoposto alla procedura regionale di P.A.U.R. n. 11/22, proposto dalla società Nurri Wind S.r.l., con distanze tra gli aerogeneratori contigui che si attestano tra i 250 ed i 600 m, non coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 59/90. Nel versante orientale del Lago Flumendosa, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui vi sono, in iter autorizzatorio, i parchi eolici denominati "Amistade" (ID_VIP 9693), con 21 aerogeneratori, ed il parco eolico "Escala" (ID_VIP: 9646), con 12 aerogeneratori, che risultano in continuità se non in parziale sovrapposizione; quest'ultimo è inoltre in continuità con il parco "Nuraxeddu" (ID_VIP 9116), con 29 aerogeneratori, che risulta a sua volta contiguo al parco eolico "Sedda Meddau" (ID_VIP 9311), con 12 aerogeneratori. Se realizzati, i parchi eolici esistenti e progettati nell'area vasta costituirebbero un'unica selva di 171 aerogeneratori che costellano i due versanti del Lago Flumendosa. A questo spropositato impatto si dovrebbe poi sommare anche quello cumulato derivante dagli altrettanto numerosi progetti nella finitima regione della Marmilla, a pochi km a ovest dell'area in argomento (i parchi eolici "Luminu" ID_VIP 9474, "Riu Mortoriu" ID_VIP 9606, Planu Sarrantis" ID_VIP 9473, Su Murdegu" ID_VIP 8388, nei territori di Mandas, Escolca, Gergei, Villanovafranca e Gesico per un totale di 45 WTG), in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono. La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve

riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo";

- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 17421 dell'11/08/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso con la nota del 26/07/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, valutando che "... Nella succitata nota prot. n. 12674, la Soprintendenza ha solidamente argomentato l'incompatibilità delle opere in progetto con la tutela e la conservazione del ricco patrimonio archeologico del territorio, che testimonia una continuità di occupazione dall'età pre-nuragica fino al medioevo, e che vanta, entro una distanza massima di 3 km, 5 monumenti vincolati a norma della parte II del D.Lgs n. 42/2004, tra cui la Tomba dei giganti di Perdas de Fogu, sottoposta alle garanzie di tutela dei beni culturali con D.M. del 6.02.1968, e posta a meno di 2 km dall'aerogeneratore N08, ma a meno di 60 m dal cavidotto del tracciato principale. A ciò si aggiungano i resti di oltre venti siti e strutture, per lo più localizzati nei comuni di Nurri e Orroli e riferibili al periodo nuragico, noti in letteratura e riconosciuti nella pianificazione urbanistica comunale. Inoltre, giova ricordare che le sopravvivenze archeologiche della civiltà nuragica, in particolare, hanno spesso un carattere di monumentalità che è fortemente connaturato al paesaggio storico della Sardegna e che costituisce, tra l'altro, uno degli elementi fondanti delle risorse turistiche dell'Isola. Il quadro conoscitivo delineato dall'Ufficio periferico potrebbe ulteriormente arricchirsi approfondendo l'indagine delle numerose aree in cui la sopravvivenza di tracce antropiche antiche è chiaramente indiziata in superficie dalla dispersione di reperti frammentari; ciò nonostante, ai fini del presente procedimento, i dati noti costituiscono già elementi di valutazione solidi e sufficienti per rilevare come la realizzazione dell'impianto in progetto, che ricade in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021, avrebbe un impatto fortemente negativo sulle esigenze di tutela e conservazione, nonché di valorizzazione, del patrimonio archeologico, e per supportare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza. Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con le valutazioni dalla Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto, così come prevista, sia del tutto incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo. Si precisa che, comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023. Infine, giova ricordare che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico";
- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 18110 del 22/08/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 26/07/2023, rilevando che "... Nello specifico, risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli


aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. i lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive”;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/07/2023, paragrafo A, pp. 1-4 - Allegato n. 1), architettonici (per quest'ultimi vedi il paragrafo B.1.2.b) e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



(da Relazione archeologica – Carta delle emergenze archeologiche 2023-02-21, elaborato n. ELAB.124, particolare)

✶ MA



(da *Elaborazione SIA – Inquadramento su PPR – Assetto Storico-Culturale*, elaborato n. NU_SIA_T011c, particolare, con evidenziati gli elementi di interesse archeologico tipizzati ed individuati quali beni paesaggistici dal Piano paesaggistico regionale nella fascia di rispetto pari a 3 km)

Handwritten signature or initials in blue ink.

contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:




Figura 5: Ore di ombra totale all'anno su ortofoto. Sono presenti tutti i recettori. L'isolinea viola delimita al suo interno regioni con ombra > 30 ore/anno e al suo esterno regioni con ombra < 30 ore/anno.

(da *Relazione shadow-flickering*, elaborato n. NU_SIA_A025, fig. 5)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o₂₄

MA

meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa di tutti gli aerogeneratori previsti, alti 200 o 206 m (v. elaborato SIA – Quadro progettuale, paragrafo 1.2 *Descrizione dei generatori*, p. 13), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 26/07/2023 (Allegato n. 1).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a

27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/07/2023 – paragrafi A.2 e B.2, Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 26/07/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell’area vasta in esame il progetto del parco eolico denominato “MONTE ARGENTU” - MASE-VA: ID_VIP 7694, identificato nel riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in VERDE)

Handwritten signature/initials.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)


CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

Handwritten signature



Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi

Target Fit for 55 (GW) e richieste di connessione (GW) per zone di mercato




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)


CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 o 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. elaborato *Elaborazioni SIA – Carta dell'intervisibilità*, n. NU_SIA_T021), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA

Intervisibilità Stato di progetto (solo parco in progetto) (b)
Precisione DTM: 10m



Intervisibilità (a,b,c)



(da Elaborazioni SIA – Carta dell'intervisibilità, n. NU_SIA_T021, con relativa legenda – gli aerogeneratori in progetto sono evidenziati entro un cerchio ROSSO)

MA

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’Assetto ambientale, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 200 o 206 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. SIA – Quadro di Riferimento Programmatico, paragrafo 4.6 CFVA Perimetrazione percorse dal fuoco, pp. 139-140, ove il Proponente esamina solo la presenza di aree percorse dal fuoco e non anche la possibilità di continuare ad utilizzare i mezzi aerei come lotta antincendio nell’area vasta interessata dal progetto).

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate dal progetto, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafulmine da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, Principi, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria nota indirizzata all’autorità competente.



CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. ELAB.137) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche il patrimonio culturale architettonico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 26/07/2023 – Allegato n. 1), individuando di conseguenza anche i valori limite ammissibili e le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardeolica S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 26/07/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 26/07/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere "*fortemente*" negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 26/07/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 26/07/2023 (paragrafo D. *Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004)* – Allegato n. 1).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 26/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio dell'11/08/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 22/08/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di un impianto eolico, denominato "MONTE ARGENTU", di potenza pari a 36 MW (già 60 MW), ridotta in immissione a 35 MW, costituito da 6 (già 10) aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel comune di Nurri (SU).

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 7694] NURRI (SU) – Progetto di un impianto eolico, denominato “MONTE ARGENTU”, di potenza pari a 36 MW (già 60 MW), ridotta in immissione a 35 MW, costituito da 6 (già 10) aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN - Progetto Definito.
Procedure riferite al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Sardaolica S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 10304-P del 07.06.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 9145-A del 08.06.2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato “Monte Argentu”, composto da 6 aerogeneratori per una potenza installata complessiva fino a 36 MW nel comune di Nurri (SU) e dalle relative opere civili connesse. L'impianto verrà allacciato, mediante rete a 30 kV realizzata con cavo interrato, alla sottostazione produttore in progetto e poi immessa sulla rete a 150 kV del Gestore della Rete mediante la stazione elettrica di TERNA esistente in località “Ladru Sruexia” sempre nel territorio comunale di Nurri in prossimità del Monte Guzzini.

I 6 aerogeneratori saranno del tipo tripala ad asse orizzontale di potenza nominale pari a 6 MW ciascuno; di questi 5 avranno altezza al tip pari a 206 m (N5, N6, N7, N8, N9 ed 1 di altezza al tip pari a 200 m (N10).

La componentistica necessaria per la realizzazione del parco eolico si prevede arrivi via mare dal porto di Oristano e poi dalle arterie stradali di livello statale e provinciale fino agli accessi alla viabilità locale per il sito. Il cavidotto e la relativa viabilità seguiranno per lo più strade e piste esistenti con alcuni tratti nuovi o da adeguare.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

a1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Nurri



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Tomba di giganti di Perdas de Fogu, sottoposto a vincolo con D.M. del 06/02/1968, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,97 km a nord dall'aerogeneratore N08 e circa 55 m a nord-ovest dal cavidotto del tracciato principale;
- Nuraghe e villaggio nuragico di Ceas, sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 123 del 30/07/2012, distante circa 2,18 km a ovest dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Nuraghe e villaggio nuragico di Curreli, sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 122 del 30/07/2012, distante circa 2,35 km a ovest dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;

Comune di Orroli

- Nuraghe Perd'e Taula, sottoposto a vincolo con D.M. del 24/05/1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,54 km a nord-est dall'aerogeneratore N10 e circa 55 m a nord-ovest dal cavidotto del tracciato principale;
- Nuraghe sa Serra, sottoposto a vincolo con D.M. del 14/09/1963, *ex lege* 1089/1939, distante circa 3,10 km a nord-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Mandas

- Nuraghe Affurcau, distante circa 2,95 km a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;

Comune di Nurri

- Nuraghe Pirois, distante circa 770 m a nord-ovest dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Nuraghe Gutturu 'e Sa traia, distante circa 770 m a nord-est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Nuraghe sa Conca 'e su Casteddu, distante circa 938 m a sud dall'aerogeneratore N09 del parco eolico;
- Nuraghe su Pranu 'e Burraxeddu, distante circa 645 m a est dall'aerogeneratore N07 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Siliqua, distante circa 894 m a nord-est dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Sa Siliqua, distante circa 1,38 km a nord dall'aerogeneratore N10 del parco eolico e 305 m a est dal cavidotto del tracciato principale;
- Cava is Cantonis, distante circa 834 m a ovest dall'aerogeneratore N07 del parco eolico;
- Tomba di giganti Perdas de Fogu, loc. Pranu S'Attu Aresti, distante circa 50 m a est dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Nuraghe Linnarbus o Corti e' Ollastru o Sa Sedd'e is Ollastrus , distante circa 225 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Nuraghe Taccu Ara II, distante circa 2,54 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico e 2,91 km a nord-ovest dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Nuraghe Perda Inferrada, al confine con il comune di Orroli, distante circa 1,51 km a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Nuraghe Cugussi, distante circa 330 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Capanna S. Antonio, distante circa 422 m a est dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Domus de janas is Fundalis, distante circa 1 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico is Fundalis, distante circa 784 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Tomba Canali Scuriosu, distante circa 98 m a nord dal tratto stradale di deviazione dalla SS 198 verso il parco eolico;

Comune di Orroli

Necropoli e area di dispersione di materiale di età romana Mesoni 'e Crabas, distante circa 1,79 km a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;

- Nuraghe Taccu 'e Caronas, distante circa 2,2 km a sud-est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Nuraghe Enna 'e Sarra II, distante circa 1,91 km a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;

- Nuraghe Enna 'e Sarra, distante circa 1,04 km a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Capanna nuragica Taccu ' e Caronas, distante circa 1,87 km a sud-est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Tomba di giganti Taccu ' e Caronas, distante circa 1,87 km a sud-est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Struttura muraria Arroddu, probabile periodo nuragico, distante circa 2,80 km a est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Domus de janas S'Acutzerei, distante circa 2,88 km a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;
- Nuraghe Martingiana, distante circa 1,92 km a nord-est dall'aerogeneratore N10, del parco eolico;

Comune di Siurgus Donigala

- Nuraghe Perdesi, distante circa 3,11 km a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Come si evince da quanto sopra descritto, nell'area considerata che comprende un bufer di 3 km di distanza dalle opere sono presenti numerosi siti archeologici, alcuni dichiarati con provvedimento espresso altri noti da bibliografia, censimenti e ricogniti nella pianificazione urbanistica comunale.

In relazione alla dichiarazione di interesse della tomba dei giganti "Tomba di giganti di Perdas de Fogu", sottoposto a vincolo con D.M. del 06/02/1968, *ex lege* 1089/1939, si precisa che la tomba risulta leggermente fuori dal perimetro recuperato riportando i dati del vincolo degli anni sul digitale, ma che all'interno del perimetro dichiarato è comunque presente un sito nuragico.

Nell'elenco dei siti non sono state indicate le aree di dispersione di materiali, che sono attestazioni di frequentazione antropica e che possono essere ascritte ad insediamenti, ma di cui non si percepiscono la reale consistenza in quanto non presenti strutture murarie emergenti a fior di suolo. Sarebbero necessarie indagini maggiormente approfondite e saggi per accertarne l'essenzialità e le caratteristiche. Tuttavia, sono certamente segno di una frequentazione antropica antica, che nell'area non doveva essere così sporadica dal momento che si hanno insediamenti che vanno dall'età prenuragica (domus de janas is Fundalis), all'età nuragica fino all'età romana e medioevale.

Si elencano di seguito le aree di dispersione dei materiali:

- Area di dispersione di materiale archeologico loc. Genn'e Ureu, distante circa 940 m a sud dall'aerogeneratore N09 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico S'Iskiddaxu, distante circa 493 m a sud dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Serra 'e Srueuxu, distante circa 190 m a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Santu Filimu, distante circa 879 m a nord dall'aerogeneratore N08 del parco eolico e 200 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale;
- Area di dispersione di materiale archeologico Pranu Masala, distante circa 1,89 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico e 2,12 km a nord-ovest dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Taccu Ara II, distante circa 2,62 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico e 2,97 km a nord-ovest dall'aerogeneratore N08 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico S'Axellinu, distante circa 973 m a est dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Su Coloru, distante circa 960 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico is Fundalis, distante circa 775 m a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico Cea Santa, distante circa 1,03 km a ovest dal cavidotto del tracciato principale del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico in loc. Canali Scuriosu, distante circa 115 m a nord dal tratto stradale di deviazione dalla SS 198 verso il parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico (ossidiana) Murdegus, distante circa 827 m a sud dall'aerogeneratore N05 del parco eolico;
- Area di dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) Su Runcu 'e su Parà, distante circa 1,30 km a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;

- Area di dispersione di materiale archeologico (ossidiana) is Crastus, distante circa 2,80 km a est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico;

Alcune di queste aree sono molto prossime alle opere che comportano movimento terra e pertanto rendono a rischio alto le attività da svolgersi nel parco. Infatti, non avendo la possibilità di delimitare l'areale delle persistenze archeologiche nel sottosuolo, le attività da svolgersi in prossimità delle segnalazioni sono da intendersi a rischio archeologico. A questo proposito si fa l'esempio dell'area di dispersione in località Serra 'e Sruexu, distante circa 190 m a sud-est dall'aerogeneratore N10 del parco eolico, o l'area di dispersione di materiale archeologico in loc. Canali Scuriosu, distante circa 115 m a nord dal tratto stradale di deviazione dalla SS 198 verso il parco eolico; oppure la località di Canali Scuriosu, segnalata anche nella relazione archeologica dopo la deviazione dalla S.S. 198 verso il parco eolico, distanti circa 100 m a nord dal tratto stradale (come indicato nei paragrafi precedenti).

Tali verifiche attengono alle attività connesse a una seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 41, c 4 e allegato I.8 del D. lgs. 36/2023.

Tale procedura sarebbe avviata qualora la valutazione di impatto ambientale desse esito positivo.

Tuttavia, l'istruttoria effettuata da questo ufficio rileva le forti e insuperabili criticità dell'impianto così come previsto nel progetto in relazione alla tutela archeologica.

In relazione agli impatti visivi si fa presente che nell'elaborato *Fotosimulazioni* sono state inserite siti e località distanti dal parco, mentre solo alcuni dei monumenti inseriti nella buffer zone di 3 km sono stati interessati da foto simulazioni. Tra questi, si segnala il sito di Taccu 'e Caronas, distante circa 1,87 km a sud-est dall'aerogeneratore N05 del parco eolico, dove si evidenzia il forte impatto visivo delle pale con il sito. Non è stata fatta l'analisi per monumenti più vicini al parco eolico, quali il nuraghe Siliqua e per il Nuraghe su Pranu 'e Burraxeddu, per i quali è oggettivo l'impatto visivo delle pale.

Dai dati elencati nei paragrafi dedicati all'elenco dei beni, si evidenzia che il parco eolico in progetto si colloca direttamente in un ambito territoriale caratterizzato da una presenza antica diffusa e che marca fortemente il territorio. L'analisi peraltro è stata fatta solo sul buffer di 3 Km, secondo quanto previsto dall'attuale normativa, ma il territorio circostante risulta ricco di siti archeologici.

I siti non stati oggetto di scavo archeologico regolare e pertanto risultano poco emergenti sul terreno, ma è ben noto che l'interro molto spesso protegge i depositi archeologici che possono essere, qualora vi siano le risorse e i progetti di indagine archeologica, indagati scientificamente e valorizzati. Liberati dal deposito eolico, dal crollo e dalla vegetazione e dalla terra che si accumulata nei secoli tali beni evidenziano l'elevato residuo. Ovviamente, in ogni caso la potenza dell'elevato residuo non è un elemento attinente alla valutazione culturale del bene, ma solo ed esclusivamente allo stato di conservazione unitamente ad altri elementi che entrano nelle valutazioni tecnico discrezionali proprie ed esclusive dell'ente di tutela.

Giova ricordare che la valorizzazione del bene in chiave turistica, se è un ulteriore elemento di valutazione per l'impatto economico del bene culturale sul territorio, non è legato al valore culturale intrinseco del bene archeologico. Tuttavia, la potenzialità del patrimonio culturale di questo areale è implicitamente riconosciuta anche dai progettisti che propongono un itinerario turistico culturale lungo le numerose emergenze archeologiche presenti nel parco eolico, come opere di compensazione alla importante modifica del contesto paesaggistico in cui tali beni sono inseriti. Fatte queste premesse, si comunica che la Soprintendenza ha già iniziato le verifiche di competenza al fine di avviare i procedimenti di dichiarazione di interesse culturale che faranno emergere sul piano amministrativo il valore culturale intrinseco del bene archeologico.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

La forte presenza di elementi di occupazione antropica rende necessario attivare ulteriori approfondimenti di archeologia preventiva, qualora il progetto avesse un parere positivo nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Non si ritiene di richiedere tali approfondimenti in questa fase e neppure di chiedere integrazioni alle valutazioni di impatto ambientale in quanto l'istruttoria ha già elementi sufficienti a esprimere il parere di competenza di questo ufficio in relazione alla tutela archeologica.

A.4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Considerato il patrimonio archeologico presente nell'areale, vista la presenza marcata di beni archeologici all'interno della buffer zone di 3 Km di distanza dal parco, visto l'impatto visivo con i pochi monumenti di cui è stata effettuata la foto simulazione, si evidenzia che il sedime individuato per la realizzazione del parco eolico ricade in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199 del 2021 e che, pertanto si ritiene che il progetto così come pervenuto non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione delle opere.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa:

- Gesturi zona della Giara (D.M. 09/05/1983), 15 km a Nord-Ovest;
- Barumini zona della Giara (D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), 15,5 km a Nord-Ovest, vincolo panoramico.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. b):

N05, a circa 1,2 km dalla fascia di tutela del Lago Mulargia;

N10, a circa 6,5 km dal lago Flumendosa.

-Art. 142, comma 1, lett. c):

N08, a circa 150 m dalla fascia di tutela del Riu Gravelloni, a circa 190 m dalla fascia del fiume Gutturu sa Traia e a circa 330 m dalla fascia del Riu Mulargia;

N07, a circa 160 m dalla fascia di tutela del Riu Melas e a circa 280 m dalla fascia del Riu Mulargia;

N09, a circa 350 m dalla fascia di tutela del Riu Gravelloni;

N06, a circa 450 m dalla fascia di tutela del Riu Melas;

N10 a circa 500 m dalla fascia di tutela del Riu Gravelloni;

N05, a circa 650 m dalla fascia di tutela del Riu Gutturu Sa Traia e a circa 1,2 km dalla fascia del Riu Mulargia;

il cavidotto e la viabilità attraversano il riu Mulargia, il rio Gravelloni ed il riu Arroglasia.

-Art. 142, comma 1, lett. h):

il progetto interessa aree gravate da usi civici.

-Art. 142, comma 1, lett. l):

Monte vulcanico di Pizziogu, (alto 761,5 m s.l.m.), a circa 4 km da N10.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Nurri è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 11/08/1992, non adeguato al PPR.

L'impianto eolico si sviluppa in un'area classificata come zona urbanistica E – agricola, sottozona "E2 – Agricola di sviluppo agro pastorale".

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

- Tutte le postazioni eoliche, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

- Gli aerogeneratori N05, N06 (a est), N9 e N10 sono situati ai margini di aree classificate come "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

- L'aerogeneratore N06 (a ovest) è situato ai margini di aree classificate come "aree naturali e subnaturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di

modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”.

- Fiumi o corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall’art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

N05, a circa 115 m dal corso del Riu Ortu e a circa 360 m dal Riu Is Iscornis;

N10, a circa 150 m dal corso del Riu Serra Suergiu;

N08, a circa 180 m dal corso del Riu Porcili;

N09, a circa 250 m dal corso del Riu Porcili;

N06, a circa 340 m dal corso del Riu Ortu;

il cavidotto e la viabilità attraversano gli stessi e diversi corsi d’acqua (rio Ortu, rio Porcili, rio Serra Suergiu).

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, L.R. 31/89), Riserva naturale del Lago di Mulargia -non istituita-, a circa 800 m da N05;

Oasi permanente di protezione faunistica del Lago Mulargia, a 2,6 km;

Parco Geominerario ambientale e storico n.7 “Sarrabus-Gerrei”, a circa 9,5 km;

ZCS ITB042237 Monte San Mauro (alto 501 m s.l.m.), a 10 circa km;

Aree a quota superiore a 900 m, Monte Genna lois in territorio comunale di Esterzili, a circa 11 km;

Parco naturale regionale della Giara di Gesturi, a circa 16 km;

ZCS ITB041112 Giada di Gesturi, a circa 16 km.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’art. 17 delle NTA (all’art. 18 comma 1): detti beni *“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.*

Assetto Storico Culturale

L’intervento non insiste direttamente in aree costitutive dell’assetto storico-culturale del PPR.

A partire dalle vicinanze degli elementi dell’impianto si segnalano numerosi beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all’art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere. Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:

-ID 1521 Nurri – Chiesa di San Priamo, a circa 1 km da N08, a circa 1,4 km da N09, a circa 1,6 km da N07, a circa 1,7 km da N10, a circa 2,4 km da N06, a circa 3 km da N05 ed il cavidotto a circa 170 m;

-ID 1626 Orroli – Chiesa campestre di Santa Caterina d’Alessandria, a circa 5,5 km.

Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: Nurri, a circa 3,5 km, Orroli a circa 3,6 km; Serri a circa 5 km, Mandas a circa 5,3 km, Siurgus Donigala a circa 6 km, Escolca a circa 6,5 km e Gergei a circa 8 km.

Beni identitari ai sensi dell’art. 54 delle NTA “Reti e elementi connettivi”: tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, a circa 520 m da N09 e a 750 m da N10 ed N08.

Disciplina dei beni identitari “Reti ed elementi connettivi”, artt. 55 e 56 delle NTA, per cui all’art. 56: comma 1, lett. a) *“valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni”* e lett. f) *“evitare le palificazioni per servizi di rete (...)”*; comma 2, lett. c) *“limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno”.*

Assetto insediativo

L’intervento in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture”, disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all’art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se *“a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.*

L’areale degli aerogeneratori si sviluppa a sud dei paesi di Nurri (a circa 3,4 km) e Orroli (a circa 2,7 km), ad est rispetto a quello di Mandas (a circa 4,9 km) e a sud-est rispetto a quello di Serri (a circa 4,7 km), che costituiscono i centri abitati nel diretto intorno, nonché Siurgus Donigala (a circa 5,8 km), Escolca (a circa 6,3 km) e Gergei (a circa 7,8 km).

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno nell’area di interesse.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

Entro il buffer di circa 3 km dall’impianto:

- Chiesa e capanna di Sant’Antonio, a circa 422 m a est dal cavidotto del tracciato principale;
- Tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, a circa 520 m da N09 e a 750 m da N10 ed N08;
- Chiesa di San Priamo, a circa 1 km da N08, a circa 1,4 km da N09, a circa 1,6 km da N07, a circa 1,7 km da N10, a circa 2,4 km da N06, a circa 3 km da N05 ed il cavidotto a circa 170 m;
- Cimitero comunale di Orroli, a circa 3,2 km;
- Fermata ferroviaria di Strintaxolu in agro di Nurri, a circa 3,3 km (tratta del Trenino Verde “Mandas-Arbatax”);
- Chiesa campestre di Santa Caterina d’Alessandria, a circa 5,5 km.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Prima di procedere con l’esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell’intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l’areale identificato non è idoneo all’installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato:

- chiesa e capanna di Sant’Antonio, a circa 422 m a est dal cavidotto del tracciato principale;
- tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, a circa 520 m da N09 e a circa 750 m da N10 ed N08 (a circa 3,3 km il fabbricato storco della Fermata di Strintaxolu).
- chiesa di San Priamo, a circa 1 km da N08, a circa 1,4 km da N09, a circa 1,6 km da N07, a circa 1,7 km da N10, a circa 2,4 km da N06, a circa 3 km da N05 ed il cavidotto a circa 170 m.

L’area ove insisterà l’impianto in progetto è localizzata nella regione storica del Sarcidano, in prossimità del corso del rio Mulargia, a pochi chilometri a nord-ovest dall’omonimo bacino artificiale e ad ovest del lago del Flumendosa. Il reticolo fluviale del rio Mulargia, insieme agli ulteriori corsi d’acqua secondari che attraversano l’area d’interesse, alimentano l’invaso artificiale del Lago Mulargia, ricadente tra le riserve naturali proposte ma non ancora istituite dalla Regione Sardegna, a pochi km a sud-est dal parco in proposta.

Il territorio è caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra i 450 e i 500 m s.l.m., ricchi di vegetazione boschiva, anche con querceti e castagneti, sebbene non manchino aree dedicate all’agricoltura, del tipo colturale erbaceo specializzato. Gli areali interessati sono prevalentemente terreni agricoli; nella parte sud/sud-ovest del territorio, lungo il tragitto del rio Mulargia e del sistema collinare di Monte Crabili e di P.ta Mandannoi; nelle rimanenti parti prevalgono invece boschi e macchia mediterranea.

L’area è situata tra i centri urbani di Nurri e Orroli e, sul lato opposto, gravitano i centri abitati di Mandas e di Serri, nonché a sud quello di Siurgus Donigala. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l’area interessata dall’impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Sono attivi alcuni itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall’isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A meno di 1 km a nord dagli aerogeneratori si articola la tratta ferroviaria storica del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, la tratta turistica più frequentata dell’Isola.

L’inviluppo dell’area produttiva del parco interesserà una superficie complessiva di circa 265 ettari; gli aerogeneratori saranno posizionati a quote elevate, circa tra i 444 m s.l.m. ed i 509 m s.l.m..

L’analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in relazione alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell’area del layout dell’impianto, nonché nell’area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR.

Stante la premessa circa la non conformità dell’impianto al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in contesti storicamente pluristratificati quali sono i piccoli borghi che circondano il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d’ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

La tratta ferroviaria del Trenino verde “Mandas-Arbatax”, a circa 520 m da N09 e a 750 m da N10 ed N08, è sicuramente il bene culturale più vulnerabile sotto molteplici aspetti. Giova evidenziare che la tratta ferroviaria in

argomento è un bene culturale tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché per effetto della L. 128/2017 e ss.mm.ii.; la tratta è di particolare interesse per la storia della tecnologia, in quanto a scartamento ridotto ed ancora servita da convogli storici. Percorrendo il suo tracciato, tortuoso e spesso a quote elevate, si possono ancora ammirare i panorami unici ed incontaminati della Sardegna centrale. Il Trenino verde è stato in grado di generare un flusso turistico di circa 60 mila presenze all'anno, di cui circa 40 mila attraverso l'esercizio della sola tratta "Mandas-Arbatax". In termini di intervisibilità, l'esigua distanza tra il percorso della tratta ferroviaria e gli aerogeneratori è in grado di generare interferenze e disturbo visivo, incidendo negativamente sulla fruizione dei paesaggi; gli aerogeneratori sarebbero percepiti anche dalla Fermata di Strintaxolu, tra Nurri e Orroli, a circa 3,3 km dall'impianto. Alterata negativamente la qualità dei paesaggi, la presenza dell'impianto avrebbe ripercussioni negative anche sulla locale economia degli itinerari turistici di tipo culturale, etnoantropologico e naturalistico che dipendono in gran parte dall'esercizio del Trenino verde, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per contrastare lo spopolamento dei territori.

La tratta ferroviaria in argomento è inoltre un bene identitario espressamente riconosciuto dal PPR tra le "Reti ed elementi connettivi", la cui disciplina all'art. 56 delle NTA si mostra incompatibile con la realizzazione dell'impianto: comma 1, lett. a) "*valorizzare la rete viaria storica esistente (...)*" e lett. f) "*evitare le palificazioni per servizi di rete (...)*"; comma 2, lett. c) "*limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno*".

Il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, anche con riguardo alla disciplina del Piano paesaggistico regionale.

Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (N05 a circa 115 m dal corso del Riu Ortu e a circa 360 m dal Riu Is Iscornis; N07 a circa 160 m dalla fascia di tutela del Riu Melas e a circa 280 m dalla fascia del Riu Mulargia; N08 a circa 150 m dalla fascia di tutela del Riu Gravelloni, a circa 180 m dal corso del Riu Porcili e a circa 190 m dalla fascia del fiume Gutturu sa Traia; N09 a circa 250 m dal corso del Riu Porcili; N10 a circa 150 m dal corso del Riu Serra Suergiu, per citare le distanze più esigue), nonché alla fascia di tutela, ex art. 142 dello stesso D. Lgs, del Lago Mulargia (a 1,2 km da N05), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "*conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche*".

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "*trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso*". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa aree agricole di primaria importanza per lo sviluppo agropastorale del territorio e lo SIA non offre motivazioni circa l'impossibilità di localizzazione alternativa.

Le postazioni eoliche N05, N06 (a est), N9 e N10 sono situate ai margini di aree classificate come "aree seminaturali", disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "*gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado*". La postazione eolica N06 (a ovest) è situata ai margini di aree classificate come "aree naturali e sub-naturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "*qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica*". Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica di queste aree, se pur non direttamente interessate, in quanto comunque in stretta relazione ecosistemica e paesaggistica con gli aerogeneratori. Un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario, seminaturale e naturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che il Piano Urbanistico Comunale di Nurri classifica le aree dell'impianto come zona urbanistica E – agricola, sottozona "E2 – Agricola di sviluppo agro pastorale" e pertanto l'intervento non è conforme neppure all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore".

Anche le valutazioni sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell'area vasta che intorno ai 3 km dal layout

degli aerogeneratori, oltre ai beni paesaggistici di natura archeologica per i quali si rimanda alla parte A del presente parere, sono presenti anche i centri storici di prima formazione (con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice), che sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice, per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR (Nurri a circa 3,5 km, Orroli a circa 3,6 km, Serri a circa 5 km, Mandas a circa 5,3 km, Siurgus Donigala a circa 6 km, Escolca a circa 6,5 km e Gergei a circa 8 km). La presenza di 5 aerogeneratori di altezza pari a 206 m ed 1 di altezza pari a 200 m nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico, anche in considerazione delle quote elevate, tra circa i 444 m ed i 509 m s.l.m., ove saranno posizionati.

Il territorio è caratterizzato da altopiani di altitudine compresa tra i 450 e i 500 m s.l.m.; la scelta di posizionare le torri eoliche a quote elevate moltiplica gli effetti di visibilità dai siti e dalle aree tutelate ai sensi della parte II e della parte III del Codice, producendo un significativo cambiamento dello skyline consolidato del paesaggio tabulare, percepibile sia dal Monte vulcanico di Pizziogu, alto 761,5 m (a circa 4 km), che dal Monte Santa Vittoria, alto 1.206 m e dal Monte Genna lois, alto 1.148 m (a circa 11 km), dai quali, traguardando il canyon del Flumendosa, l'impianto si percepirebbe come una interferenza visiva. Parimenti l'impianto sarebbe percepibile negativamente anche dalla Giara e dalle sue aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 (Gesturi zona della Giara, D.M. 09/05/1983, a 15 km a Nord-Ovest; Barumini zona della Giara, D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018 -vincolo panoramico-, a 15,5 km a Nord-Ovest).

Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto.

Il contesto presenta già alcuni impianti eolici, uno dei quali nello stesso territorio comunale di Nurri, a circa 5 km, composto da 26 WTG, e a distanze maggiori quello di "S. Basilio", a circa 12 km in direzione sud, composto da 29 WTG. Ulteriori ed insostenibili criticità emergono dall'esame dei simili impianti al momento in iter autorizzatorio.

Come segnalato dall'Assessorato alla difesa dell'ambiente della RAS con nota n. prot. 19878 del 30/06/2023, l'area di interesse degli aerogeneratori ed il tracciato dei cavidotti lungo viabilità si sovrappongono al progetto, attualmente sottoposto alla procedura regionale di P.A.U.R. n. 11/22, proposto dalla società Nurri Wind S.r.l., con distanze tra gli aerogeneratori contigui che si attestano tra i 250 ed i 600 m, non coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 59/90.

Nel versante orientale del Lago Flumendosa, nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui vi sono, in iter autorizzatorio, i parchi eolici denominati "Amistade" (ID_VIP 9693), con 21 aerogeneratori, ed il parco eolico "Escala" (ID_VIP: 9646), con 12 aerogeneratori, che risultano in continuità se non in parziale sovrapposizione; quest'ultimo è inoltre in continuità con il parco "Nuraxeddu" (ID_VIP 9116), con 29 aerogeneratori, che risulta a sua volta contiguo al parco eolico "Sedda Meddau" (ID_VIP 9311), con 12 aerogeneratori. Se realizzati, i parchi eolici esistenti e progettati nell'area vasta costituirebbero un'unica selva di 171 aerogeneratori che costellano i due versanti del Lago Flumendosa. A questo spropositato impatto si dovrebbe poi sommare anche quello cumulato derivante dagli altrettanto numerosi progetti nella finitima regione della Marmilla, a pochi km a ovest dell'area in argomento (i parchi eolici "Luminu" ID_VIP 9474, "Riu Mortoriu" ID_VIP 9606, Planu Sarrantis" ID_VIP 9473, Su Murdegu" ID_VIP 8388, nei territori di Mandas, Escolca, Gergei, Villanovafranca e Gesico per un totale di 45 WTG), in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono.

La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo.


D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Area funzionale patrimonio archeologico

Il funzionario archeologo
Dott. ssa Gianfranca Salis




Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Il tecnico istruttore
arch. Gabriela Frulio



Il funzionario architetto
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il centro storico di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP 7694] Comune di Nurri (SU) – progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato “Monte Argentu”, costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 36 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN.**
Proponente: Sardaolica 7 S.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 152/2006.
Contributo istruttorio.

In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta U.O. con nota prot. n. 10304 del 7.06.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MASE e vista la nota prot. n. 12674 del 26.07.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nel prosieguo ‘Soprintendenza’, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale, si comunica quanto segue.

Nella succitata nota prot. n. 12674, la Soprintendenza ha solidamente argomentato l'incompatibilità delle opere in progetto con la tutela e la conservazione del ricco patrimonio archeologico del territorio, che testimonia una continuità di occupazione dall'età pre-nuragica fino al medioevo, e che vanta, entro una distanza massima di 3 km, 5 monumenti vincolati a norma della parte II del D.Lgs n. 42/2004, tra cui la Tomba dei giganti di Perdas de Fogu, sottoposta alle garanzie di tutela dei beni culturali con D.M. del 6.02.1968, e posta a meno di 2 km dall'aerogeneratore N08, ma a meno di 60 m dal cavidotto del tracciato principale. A ciò si aggiungano i resti di oltre venti siti e strutture, per lo più localizzati nei comuni di Nurri e Orroli e riferibili al periodo nuragico, noti in letteratura e riconosciuti nella pianificazione urbanistica comunale.

Inoltre, giova ricordare che le sopravvivenze archeologiche della civiltà nuragica, in particolare, hanno spesso un carattere di monumentalità che è fortemente connaturato al paesaggio storico della Sardegna e che costituisce, tra l'altro, uno degli elementi fondanti delle risorse turistiche dell'Isola.

Il quadro conoscitivo delineato dall'Ufficio periferico potrebbe ulteriormente arricchirsi approfondendo l'indagine delle numerose aree in cui la sopravvivenza di tracce antropiche antiche è chiaramente indiziata in superficie dalla dispersione di reperti frammentari; ciò nonostante, ai fini del presente procedimento, i dati noti costituiscono già elementi di valutazione solidi e sufficienti per rilevare come la realizzazione dell'impianto in progetto, che ricade in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021, avrebbe un impatto fortemente negativo sulle esigenze di tutela e conservazione, nonché di valorizzazione, del patrimonio archeologico, e per supportare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.



Tutto ciò premesso e considerato, **si concorda con le valutazioni dalla Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto, così come prevista, sia del tutto incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.**

Si precisa che, comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Infine, giova ricordare che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il funzionario archeologo
dott.ssa Federica Pitzalis
(tel. 06 67234825 – federica.pitzalis@cultura.gov.it)

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 7694] NURRI (SU) – Progetto di un impianto eolico, denominato “MONTE ARGENTU”, di potenza pari a 36 MW (già 60 MW), ridotta in immissione a 35 MW, costituito da 6 (già 10) aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.
Proponente: Sardaolica S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 10304 del 07/06/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 12674 del 26/07/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Nello specifico, risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall’intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Arch. Alessandra Mele

